

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2534)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBO, MAZZOLI, TEDESCHI Franco, PISTOLESE, ZANON, CIRIELLI e BUCCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1976

Erogazione all'AIMA di un contributo statale a sostegno della vitivinicoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il regolamento CEE n. 267 del 1975 ha stabilito modalità e termini per una nuova distillazione agevolata dei vini da pasto. Con questo regolamento sono stati stabiliti i prezzi minimi d'acquisto dei vini destinati alla distillazione e la misura degli aiuti da versarsi da parte degli organismi nazionali d'intervento per ogni ettolitro di vino distillato.

La cessione del vino ai distillatori poteva essere effettuata sia direttamente dai produttori sia tramite gli organismi di intervento.

L'applicazione in sede interna italiana del regolamento trovava tuttavia una remora nell'atteggiamento dei distillatori poco inclini a distillare grosse quantità di vino per timore di non poter poi collocare l'alcool ricavato.

Di qui l'origine del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, « Regolazione del mercato

interno dell'alcool da vino » che, tradotto nella legge 22 aprile 1975, n. 124, faceva obbligo all'AIMA, in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di effettuare, per un triennio, l'acquisto e lo stoccaggio per la successiva immissione al mercato interno o per l'esportazione di « quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale ricavati da vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alle quantità di prodotto dichiarate alla fine del raccolto ».

Successivamente a tale decreto, in data 21 aprile 1975, venne emanato un secondo regolamento CEE, il n. 1036, analogo a quello su riferito ma con revisione dei prezzi minimi di acquisto dei vini e con spostamento

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei termini nei quali le operazioni di distillazione potevano essere effettuate.

Le su citate disposizioni e provvidenze comunitarie e nazionali avevano lo scopo ultimo di alleggerire la pesantissima situazione verificatasi nel settore del vino in questi ultimi tempi, dovuta soprattutto ad un eccesso di produzione di vino di qualità scadente. Occorre tener presente anche il fatto che la cosiddetta « guerra del vino » tra Italia e Francia ha contribuito a creare speciali difficoltà per il nostro Paese.

I produttori e gli operatori che, a seguito delle distillazioni effettuate sulla base dei sopra descritti provvedimenti, vantano crediti nei riguardi dell'AIMA sono, tuttavia, rimasti oltremodo delusi perchè la suddetta Azienda di Stato, per sue difficoltà operative interne, sta dimostrando di non essere in grado di far fronte, puntualmente e tempestivamente, alle proprie obbligazioni.

In tal modo gli aiuti stabiliti dai provvedimenti medesimi per superare la crisi vitivinicola, vengono in gran parte vanificati.

Le cantine sociali, gli enopoli e gli enti cooperativi ed associativi che operano nel settore del vino, al fine di corrispondere almeno un qualche anticipo sugli aiuti che l'AIMA avrebbe dovuto versare e non ha versato, si sono indebitati presso le banche, pagando onerosi interessi.

Il presente disegno di legge è inteso a cercare di sbloccare la situazione venendo incontro — almeno parzialmente — alle difficoltà che l'AIMA incontra a far fronte ai propri impegni. Esso prevede a tal fine, l'erogazione agli interessati creditori, da parte dello Stato, di un contributo pari all'8 per cento del credito da essi vantato nei riguardi dell'AIMA nel limite di una autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi complessive.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato l'impegno di spesa fino a 8 miliardi di lire per la concessione di contributi in favore di produttori ed operatori singoli del settore viticolo, di cantine sociali e degli enopoli di enti cooperativi o associativi, in dipendenza dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dell'AIMA in attuazione delle operazioni di cui ai regolamenti CEE n. 267/75 e n. 1036/75 e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni nella legge 22 aprile 1975, n. 124.

Art. 2.

All'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di apposite domande presentate dagli interessati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da idonea documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni dalle quali sono sorti i crediti stessi.

Art. 3.

Il contributo è determinato nella misura dell'8 per cento sugli importi dovuti dall'AIMA per i titoli di cui all'articolo 1.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.